

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di parrucchiera / parrucchiere

del 08 MAG 2014

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame Profilo professionale

Campo d'attività

I parrucchieri con attestato professionale federale sono specialisti nell'esecuzione di pettinature per i clienti. Un altro aspetto importante della professione è la guida e la formazione dei collaboratori.

Principali competenze operative professionali

I parrucchieri con attestato professionale federale conducono un dialogo produttivo e professionale con i clienti in merito alla cura e allo styling. Comunicano rispettosamente, cordialmente e in modo adatto alla situazione. Rispondono ai desideri dei clienti sul taglio e sul colore e consigliano prodotti specifici per la cura personale, utilizzando le loro conoscenze professionali e pratiche in modo mirato.

In seno al gruppo prendono sovente funzioni di guida. Pianificano il lavoro dei collaboratori e li formano insegnando loro i principali metodi e tecniche della professione.

I parrucchieri con attestato professionale federale pianificano e controllano il budget mensile. Sanno inoltre gestire efficientemente il magazzino e le attrezzature.

Esercizio della professione

I parrucchieri con attestato professionale federale possono essere lavoratori indipendenti, lavorare come dirigenti di saloni insieme a dipendenti e persone in formazione o come direttori di filiale.

Contributo della professione alla società, all'economia, alla natura e alla cultura

La professione di parrucchiere con attestato professionale federale è fortemente connessa con il mondo della moda. Tutti desiderano avere un bell'aspetto e sentirsi a proprio agio e i parrucchieri specializzati lavorano per realizzare questo desiderio. Le belle acconciature artistiche sfoggiate alle sfilate di moda internazionali o da personaggi noti dello show business e della politica, appaiono costantemente sui giornali e, di conseguenza, hanno una grande influenza sulla società.

I parrucchieri con attestato professionale federale svolgono un ruolo importante per la società poiché, con le loro conoscenze e capacità, aiutano le persone a migliorare il proprio aspetto e il proprio benessere. I parrucchieri con attestato professionale federale prestano attenzione all'utilizzo economico ed ecologico dei prodotti e mettono in atto

coscientemente le norme per la tutela della salute, dell'ambiente e per la sicurezza sul lavoro.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

coiffureSUISSE

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di 7-9 membri, nominata dal comitato centrale di **coiffureSUISSE** per un periodo di 4 anni . Una rielezione è ammessa, tuttavia l'adesione alla commissione d'esame è permessa solo per un periodo di carica di un massimo di 3 anni consecutivi.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, è il responsabile a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) propone al comitato centrale di **coiffureSUISSE** le tasse d'esame ai sensi del regolamento del 31.12.1997 dell'SEFRI;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame ;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di **coiffureSUISSE**.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione .

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame ;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato di capacità federale di parrucchiere oppure di un attestato equipollente;
- b) in seguito al conseguimento dell'attestato di cui alla lettera a, ha svolto per tre anni la professione di parrucchiere.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e la consegna completa del progetto entro i termini previsti.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell' ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 4 settimane prima dell'inizio dell' esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
- Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, i collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5 ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Conduzione tecnica	scritto	120 min.	2
2 Relooking			1
• dossier Relooking	scritto	8 settimane (redatto in precedenza)	
• Relooking: tintura chimica o ondulazione permanente del capello (incluse consulenza e vendita)	pratico	130 min.	
3 Tintura chimica oppure ondulazione permanente del capello	pratico	130 min.	1
4 Acconciatura raccolta	pratico	60 min.	1
5 Taglio	pratico	55-85 min. (incl. 15 min. consulenza)	1
6 Colloquio con riflessione	orale	30 min.	1
Totale		595-625 min	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.13 Il tempo concesso nella quinta parte d'esame dipende dalla scelta del taglio. Dopo aver stabilito il taglio, le candidate e i candidati comunicano agli esperti il tempo necessario per eseguirlo (tra 40 e 70 minuti).

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note di tutte le voci in cui la parte di esame si suddivide. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame è superato se:
- a) la nota complessiva è 4.0 o maggiore;
 - b) solo una nota delle 6 parti d'esame è minore di 4.0 ;
 - c) nessuna nota delle 6 parti d'esame è minore di 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;

- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme del direttore della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Parrucchiera / Parrucchiere con attestato professionale federale**
 - **Coiffeuse / Coiffeur mit eidgenössischem Fachausweis**
 - **Coiffeuse / Coiffeur avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si consiglia la formulazione: Hairdresser with Federal Diploma of Professional Education and Training .

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 **coiffureSUISSE** remunera i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 **coiffureSUISSE** si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine degli esami **coiffureSUISSE** invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento degli esami.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 13.06.2008 concernente l'esame professionale di parrucchiera / parrucchiere è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

In base al regolamento previgente del 13.06.2008 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro febbraio 2015.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, il 7 aprile 2014

coiffureSUISSE



Kuno Giger
presidente centrale



Evelyne Schneiter
vice presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 8.5.2014

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capo divisione Formazione professionale superiore